

n. 5457/2025 V.G.



TRIBUNALE MONZA

SEZIONE TERZA CIVILE DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETO EX ART. 19 CCII

Il Giudice

sciogliendo la riserva;

letto il ricorso ex art. 18 e 19 CCII depositato in data 07/08/2025 dal gruppo di imprese (art. 25 CCII)
sottoposte all'attività di coordinamento e direzione delle persone fisiche (*holding bipersonale*)

considerato che con il ricorso la società istante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “

“*avanti a codesto Onorevole Tribunale affinché voglia, previa:*

- *ogni opportuna declaratoria;*



- fissazione dell'udienza ex art. 19 comma 3 CCII;

- autorizzazione alla notificazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ferma ogni opportuna determinazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e in ogni caso senza che ciò pregiudichi la richiesta efficacia erga omnes delle misure protettive:

ai primi dieci creditori di ciascuna Ricorrente risultanti dagli elenchi di cui all'art. 19, co. 2, lett. c) CCII;

a _____, _____, _____ e _____;
ai creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, _____, _____) a mezzo pec agli indirizzi conosciuti dalle Ricorrenti, ovvero agli indirizzi pec risultanti dai registri INIPEC, IPA, INAD;

ovvero, in caso di diverso avviso, previa indicazione delle ulteriori modalità di notifica ex art. 19 comma 3 CCII;

instaurazione del contraddittorio, omettendo ogni formalità non necessaria;

confermare in favore di

e _____ le misure protettive erga

omnes (già richieste ai sensi degli artt. 25 comma 4 e 18 comma 1 CCII) per la durata massima di 120 giorni e, quindi:

inibire a tutti i creditori di ciascuna Ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (art. 18 comma 3 CCII);

inibire a tutti i creditori di ciascuna Ricorrente di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di ciascuna Ricorrente e sui beni e diritti con i quali è esercitata l'attività di impresa (art. 18 comma 3 CCII);

inibire a tutti i creditori di ciascuna Ricorrente di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore (art. 18 comma 5 CCII);

con specifico riferimento alle banche e agli intermediari finanziari, ai mandatari e ai cessionari dei loro crediti, inibire la revoca e la sospensione relativa alle linee di credito accordate a ciascuna Società al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18 comma 5 e 5 bis CCII);

il tutto ferma l'impossibilità di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale ovvero la liquidazione controllata di ognuna delle Ricorrenti (art. 18 comma 4 CCII);

adottare misura cautelare per la durata di 120 giorni, consistente nella inibitoria a

e

della facoltà di escutere le garanzie prestate da

e

(titolari delle ditte individuali

e

a garanzia delle obbligazioni assunte dal

adottare misura cautelare per la durata di 120 giorni, consistente nella inibitoria a

e

della facoltà di avviare e

proseguire ogni procedura di recupero del credito e comunque di procedere all'escussione



delle garanzie e rilasciate a garanzia dei finanziamenti erogati al

considerato che l'istanza è stata depositata il 7 agosto 2025 nel termine perentorio indicato dal comma 1, dell'art. 19 CCII entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto avvenute in data 6 agosto 2025;

rilevato che risulta prodotta per tutte le società e per l'impresa individuale la documentazione di cui all'art. 19, comma 2, CCII e precisamente: *“a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, e per le imprese non tenute al deposito dei bilanci, le dichiarazioni IVA degli ultimi tre periodi di imposta; b) una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso e precisamente in data 30 giugno 2025; c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; d) un progetto di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, un piano di finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare; e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica;*

rilevato che con decreto in data 11 agosto 2025 non sono state concesse le misure cautelari richieste *inaudita altera parte*, in quanto pur presupponendo il piano triennale l'apporto di finanza esterna, ancora non vi era alcun soggetto a tanto obbligatosi ed è stata fissata l'udienza del 10 settembre 2025 per la conferma delle misure protettive e l'esame in contraddittorio dell'istanza di concessione di quelle cautelari;

rilevato che all'esito delle notificazioni disposte, il solo creditore si
è costituito, opponendosi sia alla conferma delle misure protettive che alla concessione di quelle cautelari;

esaminata la documentazione tutta prodotta;

letto il parere dell'esperto dott. , che si è espresso in senso favorevole alla conferma delle misure protettive, in quanto funzionali al buon esito delle trattative, rappresentando tuttavia che il piano come proposto dal , in assenza di finanza esterna, non risulta ragionevolmente idoneo alla risanabilità dell'impresa;

considerato in diritto:

che, come osservato da autorevole dottrina, le misure protettive e cautelari nel codice della crisi pur svolgendo entrambe funzione cautelare, tuttavia, servono una diversa nozione di *“strumentalità”*;

che specificamente con le misure cautelari, il Giudice, a seguito di un accertamento sommario, impone ad uno specifico creditore l'obbligo di non ostacolare la soluzione regolata della crisi proposta dal debitore, mentre con le misure protettive si vieta a tutti i creditori per un determinato arco temporale di



intraprendere iniziative a tutela del proprio credito in attesa della conclusione della soluzione della crisi prospettata in forza di un piano non implausibile;

che l'imposizione alle parti di obblighi ulteriori rispetto a quelli che discendono *ex lege* dal rapporto obbligatorio trova fonte nel generale dovere di correttezza e buona fede che permea l'obbligazione in tutte le sue fasi (trattative art. 1337 c.c., adempimento artt. 1175 e 1375 c.c., inadempimento art. 1227, secondo comma, c.c.), dovere generale richiamato anche dall'art. 4 CCII e predicato in relazione allo svolgimento della trattativa e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

che la natura "*integrativa*" (art. 1174 c.c.) degli obblighi derivanti dal generale dovere di correttezza e buona fede in tesi non può, tuttavia, determinare un eccessivo sacrificio per la parte cui è imposto e soprattutto deve essere funzionale e necessario alla soluzione concordata proposta;

che conseguentemente se per la conferma delle misure protettive generali temporalmente circoscritte è sufficiente che il piano di risanamento appaia non implausibile, di contro per la concessione di misura cautelare nei confronti di uno specifico creditore è necessario che il piano di risanamento sia coerente e compiuto;

rilevato che:

il _____ ha presentato il seguente progetto di risanamento:

"Per il superamento dello stato di crisi in cui si è venuto a trovare il _____, in conseguenza delle vicende descritte al precedente paragrafo, si è predisposto un progetto di risanamento tramite intervento dell'Advisor Finanziario Dott. _____ documento a cui si fa rinvio (doc. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies).

Il Gruppo, nel suo complesso, intende perseguire un progetto di ristrutturazione basato sulla continuità diretta, sul miglioramento dell'efficienza operativa, più in generale su attività volte alla conservazione dei valori aziendali, al fine di perseguire così la più ampia tutela possibile dei creditori e dell'equity.

In particolare, il piano di risanamento del _____ prevede l'intervento di un soggetto finanziatore terzo, apportatore di finanza esterna da destinare al risanamento del Gruppo, attraverso forme tecniche da definire. Sono in corso interlocuzioni con due soggetti operatori professionali nel campo delle Special situations.

Allo stato, l'orizzonte di piano è triennale, dal 2025 al 2028.

È evidente la maggior convenienza nella scelta di presentare un piano unitario di risanamento di gruppo. Difatti, una composizione negoziata "atomistica" non terrebbe conto delle sinergie, anche finanziarie, intercorrenti tra le Società e le ditte individuali del Gruppo, tutte operanti nel medesimo contesto commerciale costituito dai due _____. Le connessioni derivanti da rapporti infragruppo, quali la titolarità incrociata di partecipazioni societarie e l'amministrazione unitaria delle Società operata dalla holding bipersonale, impongono una trattazione unitaria nel percorso di risanamento dei soggetti appartenenti al Gruppo.



Inoltre, la scelta di intraprendere una composizione negoziata di Gruppo è ispirata al principio di economia processuale, posto che una trattazione unitaria della crisi comporterebbe un significativo risparmio in termini sia procedurali che temporali.

Ciò posto, si rende necessario che le trattative si svolgano in maniera congiunta, con la partecipazione di tutti i creditori dei soggetti del Gruppo, talvolta creditori nei confronti di più soggetti dello stesso, al fine di valorizzare al meglio l'attività in coordinamento delle stesse, costituente un vero e proprio asset del ”;

la riuscita del piano triennale di risanamento illustrato dal presuppone il ricorso alla finanza esterna, per il cui apporto nessun soggetto si è allo stato impegnato, o in mancanza la dismissione di uno dei due immobili, come chiarito all'udienza del 10 settembre 2025 dalle ricorrenti e risultante dagli atti;

non risulta allegata agli atti alcuna perizia di stima dell'immobile, né vi è in atti alcuna offerta di acquisto dello stesso;

ritenuto pertanto:

che il piano prevedendo come alternativa all'apporto di finanza esterna la vendita di un immobile non appare manifestamente implausibile;

che, tuttavia, il piano in assenza di garanzie circa l'effettivo apporto di finanza esterne ed in assenza di indicazioni circa il valore dell'immobile e dei tempi della sua dismissione, non può ritenersi coerente e compiuto;

ritenuto *ad abundantiam* che la misura dell'inibitoria all'escussione delle garanzie prestate dai Sig.ri

e

è sostanzialmente realizzata dalla concessione

delle misure protettive *erga omnes*;

ritenuta congrua per le misure protettive *erga omnes* la durata massima di 120 giorni

P.Q.M.

Visti gli artt. 18 e 19 CCII

Conferma le misure protettive *erga omnes* per la durata di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione dell'istanza in data 6 agosto 2025;

rigetta l'istanza di concessione delle misure cautelari.

Si comunichi.

Monza 27 settembre 2025

Il Giudice

Caterina Giovanetti

